

2010 DPR 600/73 art. 43 norma da citare nell'istanza di autotutela per richiedere l'annullamento dell'atto invocando la prescrizione dell'azione accertatrice
(attenzione verificare che l'avviso di accertamento venga emesso decorsi 60gg dall'emissione del PVC come previsto dall'art. 12 comma 7 della legge 212/2000- Statuto del contribuente)
2011 80000 22000 maggiore ires richiesta

dovuto avviso accertamento anno 2011 senza impugnazione:

ires	22.000	
sanzione	19.800	90% così come previsto dal D.lgs 471/97 art.1 comma 2
interessi	926	
totale	42.726	

dovuto avviso accertamento anno 2011 con adesione:

ires	22.000	
sanzione	6.600	90% così come previsto dal D.lgs 471/97 art.1 comma 2 ridotta ad 1/3 ai sensi dell'art. 15 comma 1 D.lgs. 218/97
interessi	926	
totale	29.526	

CALCOLO INTERESSI	
considerando il dovuto al 16.06.2012 gli interessi all'1% si calcolano sul seguente arco temporale:	
16/06/2012	SCADENZA
30/08/2016	PAGAMENTO
1.536	GIORNI DI RITARDO
926	interessi

30/10/2015
28/01/2016

2) il termine per impugnare l'avviso di accertamento è stabilito dall'art. 21 del D.lgs. 546/1992 in 60 gg dalla notifica nel caso in esame l'impugnazione dell'atto impositivo dovrà avvenire perentoriamente entro il **30 ottobre 2016** (sospensione feriale disciplinata dall'art.1 legge 742/1969) nel caso in cui fosse stata presentata istanza di accertamento con adesione ai sensi dell'art. 6 comma 2 D.lgs. 218/97 il termine si sarebbe allungato di 90 giorni.

28/01/2017

a questo proposito si segnala che mentre prima dell'entrata in vigore del DL 193/2016, secondo l'ordinanza Cassazione n. 11632 del 5 giugno 2015, se l'istanza di accertamento con adesione fosse stata presentata durante il periodo di sospensione feriale, il contribuente avrebbe perso la possibilità di usufruire di tale sospensione, e quindi sarebbero decorsi già nel periodo feriale i termini dell'adesione (in quanto termini di natura amministrativa e non processuale), invece adesso è intervenuto il legislatore con l'articolo 7-quater, comma 18, D.L. 193/2016 convertito con modificazioni dalla L. 225/2016, che ha risolto il contrasto interpretativo precisando che "i termini di sospensione relativi alla procedura di accertamento con adesione si intendono cumulabili con il periodo di sospensione feriale dell'attività giurisdizionale". Pertanto se il periodo dell'adesione rientra nel periodo feriale, i termini dell'adesione si sospendono e riprendono a decorrere al termine del periodo feriale, al pari del termine di impugnazione dell'atto. pertanto in caso di presentazione di istanza di adesione la scadenza dei termini per l'impugnazione si avrebbe il 28/01/2017 (60+90); questo in assenza di definizione anticipata dell'accertamento.

3) il riesame ai sensi del DM 37/1997 : trattasi del riesame dell'atto in autotutela che è opportuno presentare per l'annualità 2010 ai fini di far rilevare la decadenza dell'azione accertatrice dell'ufficio per l'annualità in questione, avendo il contribuente presentato la dichiarazione per tale annualità ai sensi dell'art. 43 dpr 600/73. Il riesame si potrebbe anche presentare per l'annualità 2011 qualora si ravvisassero nell'operato dei verificatori delle erronee valutazioni per non aver tenuto conto della documentazione disponibile e attestante l'inerenza dei costi.

4) art. 4 dlgs 546/92 ricorso va presentato presso la CTP di Genova e non di Roma

5) il ricorso: art. 18 D.lgs. 546/92 contenuto essenziale a pena di inammissibilità
nel merito verificare le ragioni del contribuente ai sensi dell'art.108 comma 2 TUIR: prima si deve provare l'inerenza e poi rilevare la congruità rispetto ai ricavi (limite 1,3%)

sulle spese di sponsorizzazione occorre rilevare nel merito l'inerenza, producendo in giudizio i relativi contratti se esistenti o provando la congruità della spesa sulla base, ad esempio, delle argomentazioni seguenti.

L' amministrazione finanziaria può valutare la congruità dei costi e dei ricavi esposti nel bilancio e nelle dichiarazioni sebbene non ricorrano irregolarità nella tenuta delle scritture contabili. La contestazione, con la conseguente negazione della deducibilità, non può però spingersi sino alla verifica oggettiva circa l'opportunità di tali costi rispetto all'oggetto dell'attività. Il fisco non può sostituirsi all'imprenditore nelle valutazioni dei costi sostenuti e quindi riprenderli a tassazione ove ritenuti antieconomici. La Corte ha precisato che se rientra nei poteri dell'amministrazione la valutazione di congruità dei costi e dei ricavi esposti nel bilancio e nelle dichiarazioni e la rettifica di queste ultime, anche se non ricorrano irregolarità nella tenuta delle scritture contabili o vizi degli atti giuridici compiuti (tra le altre, sentenze 8072/2010 e 9036/2013), la contestazione non può spingersi sino alla verifica oggettiva circa l'opportunità di tali costi rispetto all'oggetto dell'attività. Differentemente, il controllo si riferirebbe a valutazioni di strategia commerciale riservate all'imprenditore (Cassazione 10319/2015, Cassazione 21405/2017).

L'antieconomicità è contestata in presenza di spese di rappresentanza e pubblicità e sono ritenute poco credibili le somme corrisposte ove non riconducibili direttamente all'attività esercitata o alla clientela dello sponsor. Occorre innanzitutto ricordare che la giurisprudenza di legittimità (Cassazione 21578/2017), ha affermato che le spese fino a 200mila euro in favore di enti sportivi dilettantistici che svolgono attività nei settori giovanili riconosciuti dalle federazioni sportive, costituisce una spesa deducibile: si tratta, infatti, di una presunzione legale assoluta voluta dal legislatore (articolo 90, legge 289/2002), per la quale non occorre dimostrare l'inerenza. È comunque buona regola conservare foto di eventi, striscioni, tabelloni, magliette, riprese televisive eccetera a sostegno della veridicità dell'operazione. Per dedurre tali somme, è normalmente richiesta una correlazione, per quanto astratta e potenziale, tra tipologia di sponsorizzazione e attività svolta. Devono così essere valutate preventivamente le ragioni commerciali della pubblicità (fattore territoriale, presenza di clienti/fornitori eccetera), senza che occorra, tuttavia, una correlazione diretta tra il costo e l'incremento del fatturato/utile (sarebbe difficile individuare l'arco temporale di riferimento e poi l'iniziativa potrebbe riguardare anche fornitori e quindi non essere correlata ai ricavi). È poi opportuno che nell'accordo sia dettagliato il costo, soprattutto se sono previste varie forme e modalità (ad esempio, striscioni, evidenze su automezzi, indicazioni su abbigliamento, passaggi televisivi). Da rilevare infine che il controllo interviene dopo molto tempo ed è semplice trarre giudizi sui dati di bilancio e quindi, in ultima analisi, confrontare quanto speso con quanto guadagnato. L'imprenditore, invece, quando assume le decisioni, non conosce l'utile che conseguirà e, tantomeno, quanto possa fruttargli un investimento in pubblicità. Potrebbe essere utile conservare prove (documenti di sintesi, relazioni, corrispondenza) che diano evidenza delle motivazioni della scelta. Si veda parere sui costi di sponsorizzazione allegato.

Contributo unificato DPR 115/2002 art. 6 quater lett. c) euro 120 per controversie da 5 mila fino a 125.000 euro .